26-MAG-2025
da pag. 29 / foglio 1

Il Sole 24 ORE NORME E TRIBUTI
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 675000 (DS0006901)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Tari, accertamento nelle mani del gestore

DS6901 DS6901

Possibile la gestione interna di tutto il processo di riscossione senza ricorso ad agenzia o concessionari

Entrate/2

La riforma dei tributi locali chiarisce i poteri dell'affidatario del servizio

Il decreto legislativo di riforma dei tributi locali modifica l'accertamento esecutivo.

La normativa prevede che il soggetto legittimato alla riscossione forzata informi con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. La previsione si applica se la fase coattiva non è svolta dall'ente che notifica l'accertamento, tant'è che in questo occorre indicare il soggetto che procederà alla riscossione coattiva, anche se l'omissione non comporta la nullità dell'atto.

Con il Dlgs si precisa che la raccomandata non va inviata se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha emesso l'atto di accertamento. Si tratta di modifica che chiarisce quello che era già evidente, ma comunque utile per evitare contenziosi strumentali.

Più incisiva è la modifica recata alla lettera f) del comma 792, che recepisce un emendamento proposto varie volte da Anci/Ifel. La normativa prevede che anche il gestore dei rifiuti - affidatario della riscossione ex comma 691, legge 147/2013 – debba emettere gli atti di accertamento esecutivi. Tuttavia, la lettera f) non richiama il gestore dei rifiuti tra i soggetti che si avvalgono della riscossione prevista dal Dpr 602/1973, sicché era sorto il dubbio se il gestore dei rifiuti che ha emesso l'atto di accertamento potesse concludere internamente tutte le fasi della riscossione coattiva, oppure fosse costretto ad avvalersi dell'agenzia delle Entrate-Riscossione o di uno dei concessionari iscritti all'albo. Con la modifica, il gestore dei rifiuti, affidatario del servizio di riscossione della Tari o della tariffa corrispettiva, potrà completare internamente tutte le fasi.

Il dipartimento Finanze, nella risposta prot. 11471 del 3 marzo 2023, ha confermato tanto la possibilità per il gestore della tariffa corrispettiva di riscuotere direttamente tramite Ader, senza alcuna convenzione, tanto la necessità di utilizzare l'accertamento esecutivo patrimoniale.

Pertanto, oggi, la riscossione coattiva della tariffa corrispettiva attribuita ex lege al gestore dei rifiuti può essere affidata dal gestore dei rifiuti o al concessionario nazionale della riscossione (Ader), o a un concessionario iscritto all'albo, o effettuata direttamente. In tutti i casi, vanno utilizzati gli strumenti previsti dal Titolo II del Dpr 602/1973.

La riforma infine effettua una serie di modifiche di forma e non di contenuto, aggiornando i vari riferimenti normativi contenuti nel comma 792 con rinvio ai nuovi testi unici sulle sanzioni (Dlgs 173/2024) e sui versamenti e riscossioni (d.lgs. n. 33/2025).

—**P.Mir.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1972 - T.1619